



**Tribunale di Milano**  
**Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano**

**VERBALE DI UDIENZA**

Oggi 08/01/2019 alle ore 12.40, innanzi al GE dott.ssa Caterina Trentini sono comparsi:

per il creditore procedente UBI BANCA SPA l'avv. MARCO PESENTI, oggi sostituito dall'avv. Alessandra OLGIATI

Il creditore procedente esibisce il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. notificato:

- ai debitori

dando atto di averlo già depositato telematicamente.

E' presente il perito estimatore che espone i risultati della sua indagine e precisa che:

- è stata pignorata l'intera proprietà dell'immobile sia dal punto di vista del diritto pignorato, sia dal punto di vista delle relative quote e lo stesso non ricade in comunione legale tra i coniugi come verificato dall'esame dell'atto di provenienza;
- l'immobile non presenta irregolarità edilizie e/o catastali per la cui sanatoria ha indicato i costi nell'elaborato di stima;
- le spese condominiali insolute nell'ultimo biennio sono state precisate nell'elaborato di stima;

pertanto il prezzo base dell'immobile deve essere rideterminato in euro 88.000,00 e, in relazione al valore del bene, possono delegarsi 3 esperimenti di vendita.

È altresì presente il custode già nominato che si riporta alla sua relazione e riferisce che attualmente l'immobile è occupato da terzi senza titolo.

Sono altresì presenti l'esperto ed il custode già nominati.

Il procuratore del creditore procedente, unitamente agli altri creditori muniti di titolo:

- chiede che si proceda alla vendita con il sistema previsto dall'art. 569 comma 3° c.p.c., dando, inoltre, l'assenso ad ulteriori esperimenti di vendita con il medesimo meccanismo (previa eventuale riduzione del prezzo) nel caso in cui il primo esperimento vada deserto,
- autorizza l'incasso dell'assegno circolare intestato alla procedura e l'apertura di un conto corrente con le somme così ricavate per far fronte alle spese di procedura.

Il creditore fondiario insiste per l'applicazione del privilegio di cui all'art. 41 TUB.

Il Giudice dell'esecuzione



- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti e preso atto di osservazioni e istanze dalle stesse avanzate;
- dispone la vendita degli immobili pignorati;
- ravvisandone i presupposti, emette ordine di liberazione dell'immobile come da separato provvedimento;
- non ravvisando l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita ex art. 591 bis secondo comma c.p.c.;

visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.

#### DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita al professionista già nominato custode;

#### FISSA

termine di tre mesi per la notifica della presente ordinanza, a cura del creditore procedente o ipotecario di primo grado se presente, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. non intervenuti ex art. 569 ultimo comma c.p.c.;

#### **determina**

**il valore del compendio pignorato nel modo seguente (prezzo base d'asta):**

**- 88000,00 euro**

**riserva l'indicazione delle modalità di vendita.**

Il GE

dott.ssa Caterina Trentini

